



COMUNE DI VALLE CASTELLANA

Provincia di Teramo

Prot. n. 5322 del 25/07/2019

OGGETTO: NOMINA COMMISSARIO AI SENSI ART.11 COMMA 10 DEL DECRETO LEGISLATIVO 189 DEL 17 OTTOBRE 2016 e ss.mm.ii.

L'anno duemiladiciannove addì venticinque del mese di luglio, il **Sindaco CAMILLO D'ANGELO**

PREMESSO che la notte del 24 agosto 2016 si è verificato un forte terremoto con epicentri in provincia di Rieti ed in provincia di Ascoli Piceno, in zone a confine con la provincia di Teramo;

PREMESSO che le scosse del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017 che hanno danneggiato ulteriormente e gravemente il patrimonio edilizio comunale esistente;

VISTO che con delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, commi 1 e 1-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii., per la durata di 180 giorni, ossia fino al 21 febbraio 2017, lo stato di emergenza per il sisma del 24 agosto 2016 che ha colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, e per l'avvio immediato dei primi interventi sono stati stanziati 50 milioni a valere sul Fondo per le Emergenze Nazionali di cui all'art. 5, comma 5-quinquies, della legge 24 febbraio 1992 n. 225 e ss.mm.ii..

VISTO che il Consiglio dei Ministri con Decreto n. 8/2017, Decreto Legge n. 50/2017, D.Lgs. 55/2018, approvato in Legge 89/2018, ha decretato la proroga dello stato di emergenza fino al 31 dicembre 2018;

VISTO la legge di Bilancio 2019, Legge del 30 dicembre 2018 n. 145 Articolo 1, comma 988 (Proroga stato di emergenza sisma Centro Italia) con la quale viene prorogato lo stato di emergenza fino al 31 Dicembre 2019;


VISTO l'art. 10 del Decreto Legge 189 del 17 ottobre 2016 e ss.mm.ii. che pone in carico ai Comuni il potere sostitutivo nei confronti dei proprietari inadempienti nei termini stabiliti;

VISTA l'Ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017 del COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016 riguardante "*Misure per il ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione di immobili ad uso abitativo gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016*";

VISTO che la suddetta Ordinanza riporta all'art.16 comma 4 che "*I comuni, entro 30 giorni dalla deliberazione di cui al comma 3, ne informano gli Uffici speciali e invitano i proprietari delle unità immobiliari comprese nelle UMI e negli aggregati a costituirsi in consorzio obbligatorio ai sensi dell'articolo 11, comma 9, del decreto legge. Qualora nei 30 giorni successivi all'invito i proprietari che rappresentino almeno il 51% della superficie utile complessiva della UMI calcolata come previsto nello stesso articolo 11, comma 9, non si costituiscono in consorzio il Comune si sostituisce nell'esecuzione dell'intervento, previa occupazione temporanea, in applicazione di quanto disposto dal comma 10 dello stesso articolo 11*" riservano ai Comuni l'onere della individuazione degli aggregati edilizi per i quali occorre la costituzione di consorzi obbligatori;

RICHIAMATE la Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 25 del 05/10/2018, con le quali sono stati individuati gli aggregati edilizi nell'ambito del territorio comunale, sulla base delle schede di rilevamento danno e delle Ordinanze emesse dal Sindaco;

CONSIDERATA l'Ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017 del COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016 che, decorso inutilmente





COMUNE DI VALLE CASTELLANA

Provincia di Teramo

il termine per la costituzione dei Consorzi Obbligatori o per il rilascio di procura speciale, prevede che il Comune competente in base alla localizzazione dell'aggregato si sostituisca ai proprietari inadempienti mediante nomina di un commissario e l'occupazione temporanea degli immobili a titolo gratuito ai soli fini della realizzazione delle finalità del Consorzio Obbligatorio;

VISTO il decreto n. 1 del 01/02/2019 Protocollo 961

Vista la Revoca Prot. N. 3530 del 14/05/2019

VISTO la pubblicazione sull'albo pretorio comunale per l'invito a costituirsi ai proprietari facenti parte degli aggregati edilizi Prot. N. 3539 del 14/05/2019 Pubblicata sull'albo pretorio al numero 394 del 16/05/2019

CONSIDERATO che ad oggi non è stato costituito il Consorzio di cui appresso:

- **N. ID 00 466 INDIVIDUATO AL FOGLIO N. 57 – PART. 121 SUB VARI – IN FRAZ. CAPOLATERRA DEL COMUNE DI VALLE CASTELLANA**

RITENUTO opportuno avvalersi di figure esterne per lo svolgimento delle attività di "Commissario" suindicate;

SENTITO il Sig. Andrea Di Prinzio, residente in via Venezia n. 4, 65121 Pescara (PE) in possesso di una considerevole esperienza professionale in Economia e Management;

PRESO ATTO della manifestazione di interesse espressa dal Sig. Andrea Di Prinzio (acquisita al prot. 792 del 26/01/2019), in riferimento alla propria disponibilità a ricoprire il ruolo di Commissario ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 co. 10 del D.Lgs. 189/2016 e ss.mm.ii.;

VISTO il d.lgs 18 agosto 2000 n. 267;

VISTI i poteri sostitutivi attribuiti al sindaco ai sensi art. 11 co. 10 del D.Lgs. 189/2016;

DECRETA

- ai sensi e per gli effetti dell'art.16 comma 4 dell'Ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017 del COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016 ed ai sensi dell'art. 11 comma 10, **di nominare il Sig. Andrea Di Prinzio, con studio in via Venezia n. 4 , 65121 Pescara (PE), Commissario per l'aggregato edilizio n. ID 00 466 (Foglio57 – part. 121 Sub vari - fraz. Capolattera)**, per il quale non è stata effettuata la costituzione del Consorzio Obbligatorio o sottoscritta la procura speciale

- che la presente nomina ha validità di anni 6 (sei) prorogati tacitamente di ulteriori 6 (sei) fatto salvo un eventuale decreto Sindacale di revoca debitamente motivata per inadempienze.

DISPONE

- di pubblicare il presente provvedimento all'Albo Pretorio e sul sito internet istituzionale del Comune di Valle Castellana;
- di notificare il presente provvedimento all'interessato.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

